



**TRIBUNALE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Sezione IV Civile

R.G.A.N.C. n.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, in persona dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - dr. Roberto Peluso | - <i>Presidente</i> - |
| - dr. Salvatore Scalera | - <i>Giudice</i> - |
| - dr.ssa Vittoria Contino | - <i>Giudice relatore</i> |

ha pronunciato il seguente decreto nella causa con R.G. n°
, vertente

TRA

(C.F., P.I. e n. d'iscrizione al Registro delle
Imprese di Padova:), quale incorporante della
, C.F. & P.I. n. , in persona del l.r.p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv.

Reclamante

E

**Ufficio Provinciale - Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare** (C.F. , con sede in alla via
in persona del Conservatore p.t. dott.

Reclamata

E



preventivamente ottenuto sentenza di dichiarativa di inefficacia, se la trascrizione del pignoramento avviene nel termine di un anno dalla data in cui l'atto posto in essere dai debitori è stato trascritto;

- che, sussistendo detti requisiti, l'istante intendeva sottoporre a pignoramento ex art. 2929 bis c.c. i beni immobili oggetto della richiamata donazione, proponendo una azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario;
- che l'istante, sussistendo il rischio che il ritardo nell'esecuzione potesse comportare l'impossibilità di soddisfare il proprio credito - in quanto l'attesa del decorso del termine di 10 giorni previsto dall'art. 480 cpc metteva concretamente in pericolo la fruttuosità dell'esecuzione forzata, poichè non si sarebbe riusciti a notificare il pignoramento immobiliare e ad effettuare la trascrizione entro il

 ossia entro il termine di un anno dalla trascrizione della donazione (_____) come previsto dall'art 2929 bis c.c., unici immobili ad oggi aggredibili, avendo il

 trasferito gli altri beni di sua proprietà a titolo oneroso - in data _____
 depositava istanza ex art 482 cpc per procedere con esecuzione immediata;
- che con provvedimento pubblicato il _____ notificato, il Presidente autorizzava a procedere ad esecuzione immediata;
- che in data _____ l'istante creditrice chiedeva all'Ufficiale Giudiziario, a norma dell'art. 2929-bis c.c. di sottoporre a pignoramento i beni immobili compiutamente indicati in ricorso;
- che sempre in data _____, l'Ufficiale Giudiziario, stante l'assenza dei tre destinatari del predetto pignoramento immobiliare, depositava copia dell'atto in busta chiusa e sigillata con relativo cronologico nella casa Comunale di _____ e lasciava il prescritto avviso, spedendo raccomandata con R/R al destinatario ai sensi dell'art 140 cpc in data _____



- che in data _____ veniva richiesta all'Agenzia delle Entrate la trascrizione del richiamato pignoramento immobiliare;

- che il Conservatore, nutrendo dubbi sulla trascrivibilità dell'atto di pignoramento in quanto notificato ex art 140 cpc e stante la mancata produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate informative da inviarsi ai destinatari della notifica (in quanto non ancora restituiti da Poste Italiane Spa), in data _____ accettava con riserva la trascrizione del pignoramento immobiliare di cui al verbale di Pignoramento immobili in forza di atto giudiziario dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data _____ n. _____ di Repertorio;

- che, infatti, con nota di trascrizione del _____ ; avente registro generale n. _____ e registro particolare _____ il Conservatore eseguiva la predetta formalità con riserva;

- che ai fini dell'applicazione dell'art. 2929 bis c.c. era necessario che la trascrizione del pignoramento avvenisse entro il _____, ossia entro il termine di un anno dalla trascrizione della donazione (avvenuta il _____);

- che la trascrizione con riserva era illegittima, in quanto il mancato deposito dell'avviso di ricevimento non incideva comunque sul perfezionamento della notifica, dovendosi inoltre tener conto del principio di scissione degli effetti tra il notificante e il destinatario. Chiedeva pertanto di ordinare alla reclamata di rendere definitiva la trascrizione del pignoramento oggetto di causa.

Si costituiva la Conservatoria, la quale chiedeva il rigetto del reclamo in quanto ai sensi dell'art 555 cpc, la trascrizione del pignoramento presupponeva la compiuta e perfetta notifica dello stesso, in quanto atto antecedente; rilevava invece che nel caso in esame la raccomandata informativa veniva spedita il 14 dicembre e la trascrizione avveniva il 16 dicembre, ovvero dopo soli due giorni,



come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene (in tal senso Cassazione 22/12/2022, n.37558; Cass. n. 7998 del 2015).

Nel caso di specie la notifica del pignoramento è avvenuta avvalendosi delle forme di cui all'art. 140 c.p.c., stante l'irreperibilità del destinatario al momento della consegna, con attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di aver compiuto gli adempimenti di cui alla citata disposizione e di aver spedito la raccomandata informativa, senza tuttavia il deposito del relativo avviso di ricevimento e senza il decorso del termine di dieci gironi ivi previsto.

Ciò posto, in ordine alla notifica, va osservato che il mancato deposito dell'avviso di ricevimento può costituire, al più, una ipotesi di nullità, suscettibile di rinnovazione con efficacia ex tunc ai sensi dell'art 291 cpc, con conseguente sanatoria del vizio della trascrizione dell'atto di pignoramento eventualmente effettuato sulla scorta della prima notifica viziata (cfr. in tali termini già Tribunale sez. II - Napoli, 01/04/2006; Trib. Napoli del 12/03/2014 n. 7054).

Peraltro, nel caso di specie la notifica dell'atto di pignoramento non può certamente ritenersi inesistente (sul punto vedasi Sez. Un. 20/07/2016, n.14916, secondo cui *"l'inesistenza della notificazione e' configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto"*): eventuali irregolarità o vizi della notifica potrebbero, dunque, essere sanati retroattivamente, con sanatoria del conseguente vizio della trascrizione eventualmente effettuata sulla scorta di detta notifica, ma ciò solo nelle sedi di competenza.



In definitiva non rientra tra i compiti del Conservatore la verifica della regolarità o meno della notifica, dovendo quest'ultimo limitarsi a un controllo estrinseco ai sensi dell'art 2674 c.c..

Appare dunque ingiustificata l'apposizione della riserva da parte del Conservatore alla trascrizione in esame e pertanto il reclamo merita accoglimento.

Trattandosi di volontaria giurisdizione, il presente procedimento si sottrae all'applicabilità delle regole dettate dall'art. 91 c.p.c. e segg., in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso: ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, n.10663; Corte appello Salerno 07 settembre 2004).

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:

a) dichiara la contumacia di _____ e

a) accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara illegittima la riserva apposta alla nota di trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare del _____, avente registro generale n. _____
registro particolare _____

c) dichiara non ripetibili le spese di lite

Si comunichi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18.5.2023

Il giudice relatore
(*dr.ssa Vittoria CONTINO*)

Il Presidente
(*dr. Roberto PELUSO*)

